



U.D.B.S.

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;
- VISTA** la Legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 3 luglio 1998 n. 210 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'articolo 19 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante disposizioni in materia di dottorato di ricerca;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2021, n. 226, con il quale è stato emanato il “*Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 22 marzo 2022, n. 301, con il quale sono state approvate le “*Linee Guida per l’accreditamento dei dottorati di ricerca*”;
- VISTO** il Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, emanato con Decreto Rettorale n. 2015 del 16.5.2022 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2024, n. 629, il quale, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), “*definisce le modalità di ripartizione delle risorse per borse di dottorato che si avviano nell’Anno Accademico 2024/2025 per una durata triennale, Ciclo XL*”, a valere sulle misure e gli investimenti oggetto del Decreto stesso;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2024, n. 630, il quale, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), “*definisce le modalità di ripartizione delle risorse per borse di dottorato che si avviano nell’Anno Accademico 2024/2025 per una durata triennale, Ciclo XL*”, a valere sulle misure oggetto del Decreto stesso, ciascuna di esse cofinanziata da “*imprese partner dei percorsi di dottorato innovativi (...) al fine di soddisfare i propri fabbisogni di ricerca e innovazione*”;
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 62 del 17.05.2023, con la quale sono state ripartite, tra gli istituendi corsi di dottorato del XL - a.a. 2024/2025 - le borse di studio finanziate con fondi di Ateneo e quelle di cui ai DD.MM. n. 629 e n. 630/2024;
- VISTA** la nota n. 8614 del 2 maggio 2024, con la quale il M.U.R. ha trasmesso le indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati a.a. 2024-2025 – XL ciclo e sulle modalità di attuazione dei Decreti Ministeriali n. 629 e n. 630 del 24 aprile 2024;
- VISTE** le convenzioni stipulate tra questo Ateneo ed altri enti per il finanziamento di borse di studio aggiuntive da destinarsi ai corsi di dottorato di ricerca XL ciclo;
- VISTE** le convenzioni stipulate tra questo Ateneo ed altri enti per il cofinanziamento delle borse di studio di cui al Decreto Ministeriale n. 630 del 24 aprile 2024, da destinarsi ai corsi di dottorato di ricerca XL ciclo;
- VISTE** le note con le quali i Direttori di Dipartimento hanno comunicato le determinazioni assunte in merito ai corsi di Dottorato da attivarsi per il XL ciclo ed i coordinatori dei corsi di dottorato hanno comunicato i calendari di svolgimento delle prove concorsuali;

DECRETA



ARTICOLO 1 (Istituzione)

E' istituito il XL ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, subordinatamente all'accreditamento ed alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca. Sono indetti pubblici concorsi per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca elencati nell'**Allegato A)**, parte integrante del presente decreto. Nell'**Allegato A)**, per ciascun dottorato vengono indicati:

- a) le modalità di selezione;
- b) il numero dei posti messi a concorso;
- c) il numero di borse di studio;
- d) il numero e la tipologia degli eventuali posti riservati;
- e) la durata, le eventuali sedi convenzionate, il dipartimento sede amministrativa del dottorato ed il docente coordinatore del corso;
- f) il calendario di svolgimento delle prove di esame;
- g) l'indirizzo della pagina web dove sono illustrati l'organizzazione del corso, i temi di ricerca e le attività didattiche.

I posti con borsa finanziata ai sensi del Decreto Ministeriale n. 629 del 24 aprile 2024 e del Decreto Ministeriale n. 630 del 24 aprile 2024 sono attivati sotto condizione dell'approvazione del finanziamento ministeriale e nell'ambito dei temi vincolati indicati nei precitati decreti nonché nel rispetto dei criteri di ammissibilità di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del D.M. n. 629 del 24 aprile 2024 e dell'articolo 7 del D.M. n. 630 del 24 aprile 2024. I posti con borsa di cui al D.M. n. 630/2024, inoltre, saranno attivati subordinatamente alla sottoscrizione della convenzione da parte degli enti cofinanziatori.

I posti ricoperti da borsa di studio interamente finanziata da enti esterni sulla base di una lettera d'intenti saranno attivati subordinatamente alla sottoscrizione della relativa convenzione da parte dell'ente finanziatore entro il 31 agosto 2024.

I posti ricoperti da borse di studio potranno essere aumentati a seguito di finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati. L'autorizzazione alla stipula della relativa convenzione deve avvenire in data antecedente all'inizio delle prove di esame riguardanti il dottorato di ricerca cui è destinato il finanziamento. La convenzione può prevedere specifiche modalità del programma di studio e di formazione.

Con apposito Decreto Rettorale, che sarà pubblicato sul sito web di Ateneo all'indirizzo <http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione>, saranno rese note le informazioni sulle imprese cofinanziatrici delle borse attivate ai sensi dei D.M. 630 del 24 aprile 2024, presenti nell'allegato A) del bando.

Con apposito Decreto Rettorale che sarà pubblicato sul sito web di Ateneo all'indirizzo <http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione>, sarà autorizzata l'eventuale attivazione di ulteriori posti con borsa finanziata ai sensi del D.M. n. 630 del 24 aprile 2024 e/o di ulteriori posti con borsa finanziata da enti esterni.

La pubblicazione dei calendari nel presente bando rappresenta notifica ufficiale agli interessati. ***I candidati al concorso non riceveranno alcuna ulteriore comunicazione scritta circa le date di svolgimento delle prove di esame.***

Eventuali modifiche dei calendari saranno rese note tempestivamente sul sito web di Ateneo, all'indirizzo <http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione>, che pertanto i candidati sono tenuti a consultare costantemente.

ARTICOLO 2 (Requisiti per l'ammissione)

Possono partecipare al concorso, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di uno dei seguenti titoli:



- laurea specialistica o magistrale conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 e successive modificazioni e/o integrazioni;
- laurea conseguita ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale);
- titolo accademico equipollente conseguito presso università straniere.

Possono, inoltre, partecipare al concorso coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea richiesto entro il 31 ottobre 2024, pena la decadenza dall'ammissione al corso.

***Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale.
L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti; tale provvedimento sarà comunicato all'interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.***

ARTICOLO 3 (Titolo di studio conseguito all'estero)

L'idoneità del titolo di studio conseguito presso università straniere viene accertata, unicamente ai fini dell'ammissione alla selezione, dalla commissione giudicatrice. In tal caso, dovranno essere presentati, con le modalità indicate nel successivo articolo 4, il certificato di laurea, con indicazione degli esami sostenuti e del piano di studi seguito nonché ulteriori documenti ritenuti utili per la valutazione di idoneità del titolo. Tutti i documenti dovranno essere tradotti, se non in lingua inglese.

ARTICOLO 4 (Presentazione domanda di ammissione e titoli)

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata **esclusivamente tramite procedura telematica reperibile all'indirizzo: <https://pica.cineca.it/unina/> entro e non oltre le ore 12:00 (ora italiana) del 1° luglio 2024.**

Per la partecipazione al concorso i candidati sono tenuti al versamento, **a pena di esclusione**, di un contributo di € 50,00, da effettuarsi esclusivamente con le modalità indicate nella procedura. Tale contributo è valido esclusivamente per il concorso al dottorato per il quale si presenta la domanda di partecipazione. **Il contributo versato per l'organizzazione del concorso non verrà restituito in nessun caso.**

Non saranno prese in considerazione domande inoltrate in difformità a quanto previsto dal presente articolo.

LA DOCUMENTAZIONE CONCERNENTE I TITOLI (ED IL PROGETTO QUALORA PREVISTO) DOVRÀ ESSERE TRASMESSA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE UPLOAD IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

Ai fini della VALUTAZIONE DEI TITOLI (E DEL PROGETTO, QUALORA PREVISTO), i candidati dovranno presentare la seguente documentazione, seguendo le indicazioni qui di seguito riportate:



1) Candidati laureati Italia

1. Voto di laurea e media ponderata sulla base dei CFU dei voti degli esami di profitto sostenuti relativi alla laurea specialistica/magistrale ed eventualmente altri elementi ritenuti idonei alla valutazione (ad esempio lista degli esami sostenuti con le relative votazioni). Tali titoli dovranno essere presentati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni;
2. voto di laurea e media ponderata sulla base dei CFU dei voti degli esami di profitto sostenuti relativi alla laurea triennale ed eventualmente altri elementi ritenuti idonei alla valutazione (ad esempio lista degli esami sostenuti con le relative votazioni). Tali titoli dovranno essere presentati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni;
3. tesi di laurea magistrale ed eventuali pubblicazioni corredate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente la conformità all'originale;
4. eventuali altri titoli (a titolo esemplificativo borse di studio, ulteriori titoli accademici) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
5. eventuali lettere di presentazione di studiosi, che dovranno essere presentate tramite le modalità di seguito esplicate.

2) Candidati laureandi in Italia

1. Media ponderata sulla base dei CFU dei voti degli esami di profitto sostenuti relativi alla laurea specialistica/magistrale ed eventualmente altri elementi ritenuti idonei alla valutazione (ad esempio lista degli esami sostenuti con le relative votazioni). Tali titoli dovranno essere presentati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni;
2. voto di laurea e media ponderata sulla base dei CFU dei voti degli esami di profitto sostenuti relativi alla laurea triennale ed eventualmente altri elementi ritenuti idonei alla valutazione (ad esempio lista degli esami sostenuti con le relative votazioni). Tali titoli dovranno essere presentati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni;
3. eventuali pubblicazioni corredate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente la conformità all'originale;
4. eventuali altri titoli (a titolo esemplificativo borse di studio, ulteriori titoli accademici) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni;
5. eventuali lettere di presentazione di studiosi, che dovranno essere presentate tramite le modalità di seguito esplicate.

3) Candidati laureati all'estero

1. certificato di laurea, sia di primo che di secondo livello, con indicazione degli esami sostenuti e del piano di studi seguito (*il certificato dovrà essere tradotto se non in lingua inglese*);
2. tesi di laurea di secondo livello ed eventuali pubblicazioni corredate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente la conformità all'originale
3. eventuali altri titoli posseduti (borse di studio e attestati di frequenza di corsi post-laurea, titoli



collegati a svolgimento di attività di ricerca, punteggi riportati in test standardizzati utilizzati per la selezione d'accesso di corsi universitari a livello internazionale o nazionale, ecc.);

4. Eventuali lettere di presentazione di studiosi, che dovranno essere presentate tramite le modalità di seguito esplicate;
5. curriculum vitae;

4) Candidati laureandi all'estero

1. certificato accademico, con indicazione degli esami sostenuti e del piano di studi seguito (*il certificato dovrà essere tradotto se non in lingua inglese*);
2. eventuali pubblicazioni corredate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente la conformità all'originale;
3. eventuali altri titoli posseduti (borse di studio e attestati di frequenza di corsi post-laurea, titoli collegati a svolgimento di attività di ricerca, punteggi riportati in test standardizzati utilizzati per la selezione d'accesso di corsi universitari a livello internazionale o nazionale, ecc.);
4. Eventuali lettere di presentazione di studiosi dovranno essere presentate tramite le modalità di seguito esplicate;
5. curriculum vitae

La domanda deve essere stampata, firmata e caricata nella procedura seguendo le indicazioni descritte nella procedura stessa, allegando copia di un documento d'identità valido. La mancanza della firma e/o del documento di identità sono motivo di esclusione dalla selezione.

Il candidato dopo aver chiuso la domanda può richiedere **lettere di referenza** compilando l'apposita sezione, entro la data di scadenza di presentazione della domanda (**1° luglio 2024** ore 12.00- ora italiana). L'avviso di compilazione della lettera verrà inviato al referee solo dopo la chiusura definitiva della domanda. Il referee verrà avvisato automaticamente dal sistema e dovrà compilare personalmente il modello di lettera di referenza presente nella procedura online e inviarlo entro il **3 luglio 2024** ore 12:00 (ora italiana).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della documentazione dipendente da errore attribuibile al candidato, ovvero da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Ai candidati diversamente abili, che dichiarino nella procedura informatica di avere necessità di ausilio, vengono fornite dalla procedura stessa le indicazioni sulla modalità di compilazione dell'istanza, resa ai sensi della vigente normativa (Legge n. 104/1992 così come integrata e modificata dalle Leggi n. 17/1999 e n. 53/2000 e successive modificazioni ed integrazioni), e del caricamento della relativa certificazione medico sanitaria.

ARTICOLO 5 (Prove di esame)

Le prove di esame, uniche per tutte le Aree Tematiche in cui è eventualmente articolato il Corso di Dottorato, sono dirette ad assicurare un'idonea valutazione comparativa dei candidati e ad accertare la preparazione e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.

Gli esami di ammissione si svolgono secondo una delle seguenti modalità:

- a) per titoli ed esami (prova scritta ed orale);
- b) per titoli e prova orale;
- c) per titoli, progetto di ricerca e prova orale.

nell'Allegato A), per ciascun dottorato vengono indicate le modalità di selezione.



I candidati dovranno, inoltre, dimostrare la buona conoscenza di una lingua straniera, a scelta fra inglese, francese, spagnolo e tedesco, ad eccezione dei dottorati in “Cardiovascular Pathophysiology and Therapeutics” e “Fisica”, per i quali è previsto che la prova di lingua straniera dovrà essere sostenuta obbligatoriamente in lingua inglese.

Le prove d'esame potranno essere tenute anche in una delle lingue precedentemente elencate.

I titoli e gli argomenti oggetto delle prove devono essere attinenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento del corso di dottorato e possono essere differenziati per Aree Tematiche.

La Commissione giudicatrice dispone complessivamente di cento punti.

Qualora gli esami di ammissione si svolgano secondo la modalità di cui al comma 2, lettera **a)** - **titoli ed esami (prova scritta ed orale)** - del presente articolo, il punteggio è così ripartito: 20 punti per i titoli, 30 punti per la prova scritta e 50 punti per la prova orale. I titoli valutabili ed i punteggi ad essi riferiti sono:

- l'intera carriera universitaria, utilizzando come elementi di valutazione il voto di laurea o la media ponderata sulla base dei CFU dei voti degli esami di profitto sostenuti e, eventualmente, altri elementi ritenuti idonei dalla Commissione: fino ad un massimo di 15 punti;
- le pubblicazioni scientifiche, la tesi di laurea magistrale e altri titoli pertinenti (premi, brevetti, borse di studio, ecc.), da valutare anche alla luce di eventuali lettere di presentazione di studiosi: fino ad un massimo di 5 punti.

E' ammesso alla prova scritta il candidato che abbia riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 8/20.

La prova scritta consiste nell'elaborazione di un testo su un argomento scelto dal candidato tra quelli (minimo tre) indicati dalla commissione.

E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la prova scritta con un punteggio non inferiore a 18/30.

La prova orale si intende superata solo se il candidato ottenga un punteggio di almeno 30/50.

Qualora gli esami di ammissione si svolgano secondo la modalità di cui al comma 2, lettera **b)** - **titoli e prova orale** - del presente articolo, il punteggio è così ripartito: 30 punti per i titoli e 70 punti per la prova orale. I titoli valutabili ed i punteggi ad essi riferiti sono:

- l'intera carriera universitaria, utilizzando come elementi di valutazione il voto di laurea o la media ponderata sulla base dei CFU dei voti degli esami di profitto sostenuti e, eventualmente, altri elementi ritenuti idonei dalla Commissione: fino ad un massimo di 22 punti;
- le pubblicazioni scientifiche, la tesi di laurea magistrale e altri titoli pertinenti (premi, brevetti, borse di studio, ecc.), da valutare anche alla luce di eventuali lettere di presentazione di studiosi: fino ad un massimo di 8 punti.

E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 12/30.

La prova orale si intende superata solo se il candidato ottenga un punteggio di almeno 42/70.

Qualora gli esami di ammissione si svolgano secondo la modalità di cui alla lettera **c)** - **titoli, progetto di ricerca e prova orale** - del presente articolo, il punteggio è così ripartito:

- 20 punti per i titoli,
- 30 punti per il progetto di ricerca,
- 50 punti per la prova orale.

I titoli valutabili ed i punteggi ad essi riferiti sono:



- l'intera carriera universitaria, utilizzando come elementi di valutazione il voto di laurea o la media ponderata sulla base dei CFU dei voti degli esami di profitto sostenuti e, eventualmente, altri elementi ritenuti idonei dalla Commissione: fino ad un massimo di 15 punti;
- le pubblicazioni scientifiche, la tesi di laurea magistrale e altri titoli pertinenti (premi, brevetti, borse di studio, ecc.), da valutare anche alla luce di eventuali lettere di presentazione di studiosi: fino ad un massimo di 5 punti.

E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 8/20 e nella valutazione del progetto di ricerca un punteggio non inferiore a 18/30.

La prova orale si intende superata solo se il candidato ottenga un punteggio di almeno 30/50.

Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella valutazione dei titoli e del progetto, qualora previsto, nella prova scritta, qualora prevista, e nella prova orale.

Per sostenere le prove concorsuali i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità: carta di identità, passaporto, patente automobilistica munita di fotografia, porto d'armi, tessere di riconoscimento - munite di fotografia e di timbro od altra segnatura equivalente - rilasciate da una Amministrazione dello Stato.

L'assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di svolgimento di una delle prove sarà considerata come rinuncia alla prova medesima, qualunque ne sia la causa.

Per la prova orale, a discrezione della Commissione, può essere adottata una modalità remota, che garantisca il riconoscimento dell'identità.

ARTICOLO 6 (Commissioni giudicatrici e modalità concorsuali)

La commissione giudicatrice, che sarà pubblicata sul portale di Ateneo all'indirizzo <http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione>, è nominata con Decreto Rettorale ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di ricerca.

La Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi ed i giudizi attribuiti alle singole prove.

Prima dell'inizio delle prove concorsuali i componenti della Commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra loro ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

Per l'espletamento della prova scritta, qualora prevista, la Commissione prepara tre tracce, ciascuna composta da almeno tre argomenti, uno dei quali sarà scelto dal candidato per lo svolgimento della prova. Le tracce stesse vengono chiuse in altrettante buste sigillate e firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della stessa e dal segretario. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.

All'ora stabilita per l'inizio della prova, si procede all'accertamento dell'identità personale dei candidati, che la Commissione fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare da uno dei candidati l'integrità della chiusura delle tre buste contenenti i temi e fa sorteggiare la traccia da svolgere.

Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro ufficiale e la firma di un componente della Commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati preventivamente dalla Commissione ed i dizionari. Durante lo svolgimento della prova non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione preposta all'esame o con gli addetti alla vigilanza.



E' fatto divieto ai candidati di utilizzare o anche solo detenere telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini) e strumenti elettronici, compresi quelli di tipo "palmari" o personal computer portatili di qualsiasi tipo in grado di collegarsi all'esterno delle aule sedi delle prove, tramite collegamenti "wireless" o alla normale rete telefonica con protocolli UMTS, GPRS o GSM, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Pertanto, si invita a non portare con sé i telefoni cellulari e gli altri strumenti elettronici sopra descritti. In caso contrario, essi dovranno essere consegnati da ciascun candidato che ne sia in possesso, al personale preposto all'identificazione, prima di entrare nella sede di svolgimento della prova.

E' fatto, inoltre, divieto ai candidati di tenere con sé, durante la prova, borse, zaini, carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni, a pena di annullamento della prova.

Borse, zaini, carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni o altro materiale saranno invece depositati, a vista, a terra di fianco al banco ove il candidato svolge la prova o in altro luogo indicato dal Presidente della Commissione o dal Responsabile di Aula.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della traccia è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

Al fine di garantire l'anonimato della prova scritta la Commissione dovrà consegnare a ciascun candidato, prima dell'inizio della prova, due buste di eguale colore di cui una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Il candidato, dopo aver svolto la traccia, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome, cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella busta grande che richiude e consegna al presidente della Commissione o a chi ne fa le veci. Il presidente della Commissione o chi ne fa le veci appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna. Tutte le buste vengono, successivamente, racchiuse in un unico plico che sarà aperto alla presenza della Commissione esaminatrice quando essa deve procedere alla valutazione degli elaborati.

La Commissione dovrà procedere all'apertura delle buste piccole per l'abbinamento dei nominativi esclusivamente dopo la conclusione della valutazione e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti. Tale abbinamento dovrà riguardare anche gli elaborati valutati con un punteggio inferiore a 18/30.

Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

Le prove orali, sia in presenza che in modalità telematica, devono essere svolte in modo da assicurare la massima pubblicità e partecipazione.

ARTICOLO 7 (Graduatorie di merito)

Per i dottorati che prevedono modalità di selezione differenziate per i posti riservati, saranno stilate graduatorie di merito separate: una per i posti non riservati ed una per quelli riservati.

Le graduatorie saranno formulate secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato nelle singole prove ed approvate con Decreto Rettorale. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati avrà precedenza in graduatoria il candidato più giovane di età.

I candidati saranno dichiarati vincitori secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi a concorso per ciascun dottorato.

Qualora i posti riservati a candidati laureati in università estere risultassero non attribuiti, saranno resi disponibili per le procedure ordinarie di accesso e viceversa.

In caso di mancata accettazione entro il termine di cui al successivo articolo 8, 3° comma, o di rinuncia entro la data di inizio dei corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.



ARTICOLO 8 (Ammissione al corso)

I Decreti Rettorali di approvazione delle graduatorie dei singoli concorsi di dottorato saranno pubblicati, **a partire dal 27 agosto 2024**, all'Albo Ufficiale dell'Ateneo, presente nel sito web di Ateneo ed all'indirizzo <http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione>.

Tale pubblicazione rappresenterà notifica ufficiale dei risultati concorsuali, i vincitori non riceveranno alcuna comunicazione personale.

I vincitori, entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione dei sopra citati Decreti Rettorali dovranno far pervenire - a pena di decadenza - all'Ufficio Dottorato e Borse di Studio, con le modalità che saranno pubblicate insieme al Decreto Rettorale, la richiesta di iscrizione al corso.

I vincitori in possesso di un titolo di studio conseguito presso una università straniera, che non sia già stato dichiarato equipollente al diploma di laurea specialistica/magistrale italiano, dovranno presentare o far pervenire, inoltre, il certificato di laurea tradotto e legalizzato con allegata dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo. Per ulteriori informazioni al riguardo si rinvia al sito web del Ministero dell'Università e della Ricerca all'indirizzo <https://www.studiare-in-italia.it/studenti stranieri/>

L'iscrizione prevede il pagamento del contributo regionale per il diritto allo studio (le modalità di pagamento saranno reperibili sul portale di Ateneo all'indirizzo <http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione>).

L'iscrizione non potrà avvenire oltre il termine indicato al 3° comma del presente articolo.

Decorso il termine per l'iscrizione di cui al 3° comma del presente articolo, i posti che risulteranno eventualmente disponibili saranno messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei.

A tal fine verrà pubblicato, sul portale di Ateneo all'indirizzo <http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione>, l'elenco nominativo dei candidati idonei, aventi diritto all'iscrizione, per ciascun corso di dottorato e la data entro la quale devono iscriversi.

Tale pubblicazione rappresenterà notifica ufficiale, i candidati classificatisi idonei non riceveranno alcuna comunicazione personale.

Gli aventi diritto che non provvederanno ad iscriversi entro il termine indicato nell'avviso pubblicato con le modalità sopra descritte, saranno considerati tacitamente rinunciatari e decadranno definitivamente dal diritto all'iscrizione.

Gli eventuali suddetti scorrimenti saranno pubblicati fino al 31 ottobre 2024, non oltre tale data.

ARTICOLO 9 (Conferimento, godimento ed erogazione borse di studio)

Le borse di studio saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero di borse messe a concorso per ciascun dottorato.

In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, **ai soli fini del conferimento della borsa di studio**, la precedenza in graduatoria sarà stabilita mediante la valutazione della situazione economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti per il pagamento delle tasse e contributi degli studenti di questo Ateneo.

Le borse hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il



programma delle attività previste per l'anno precedente e sia stato ammesso all'anno di corso successivo.

L'importo annuo della borsa ammonta a € 16.243,00 (sedecimiladuecentoquarantatre/00) comprensivo dei contributi previdenziali a carico del percipiente, così come stabilito dall'articolo 1 del D.M. n. 247 del 23.2.2022. La borsa sarà erogata in rate mensili **posticipate** e per la sua fruizione il limite di reddito personale complessivo annuo è fissato in € 16.243,00 (sedecimiladuecentoquarantatre/00) lordi. Esso va riferito all'anno solare di maggiore erogazione della borsa medesima. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale. Dal computo di tale reddito è escluso, naturalmente, l'importo della borsa di studio.

La borsa di studio è incrementata del cinquanta per cento per il periodo di attività di ricerca svolta all'estero non superiore, complessivamente, a dodici mesi. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati in forma associata. Detto aumento non può essere fruito nel Paese di provenienza del dottorando o nel Paese dove questi abbia la residenza.

Il dottorando è tenuto a restituire, anche in caso di rinuncia al corso, i ratei della borsa di studio già percepiti, nel caso in cui superi il limite di reddito di cui al comma precedente, o si trovi in uno dei casi di incompatibilità di cui al successivo articolo 11.

Coloro i quali hanno già usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, anche solo per la metà della durata del corso, non possono fruirne una seconda volta.

Coloro i quali, assegnatari di borse di studio finanziate nell'ambito del PNRR a valere sul XXXVIII ciclo e sul XXXIX ciclo, hanno rinunciato alle stesse, non potranno essere assegnatari di borsa finanziate nell'ambito del PNRR a valere sul XL ciclo.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

L'erogazione della borsa di studio è legata ai periodi di frequenza e di attività di studio e di ricerca effettivamente resi.

A ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa, un *budget* annuo per l'attività di ricerca in Italia e all'estero pari al 10% dell'importo annuo della borsa medesima.

Coloro i quali hanno diritto alla borsa di studio devono presentare all'atto dell'iscrizione una dichiarazione presuntiva relativa al reddito personale complessivo lordo ed all'assenza delle cause di incompatibilità. Tale dichiarazione deve essere ripetuta all'inizio di ogni successivo anno accademico di frequenza del corso. I fruitori delle borse di studio dovranno, inoltre, provvedere alla costituzione di una posizione contributiva INPS, iscrivendosi alla "Gestione separata" dell'Istituto medesimo. Le modalità di iscrizione e la relativa modulistica sono reperibili sul sito web dell'Ente all'indirizzo www.inps.it.

Agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che fruiscono della borsa di studio si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 30.11.1989, n. 389.

ARTICOLO 10 (Tasse)

Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al versamento, per ciascun anno di corso, del contributo regionale per il diritto allo studio.

ARTICOLO 11 (Obblighi, incompatibilità, sospensioni)

Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui al successivo comma 7 e di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b) del Regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di ricerca. Compete al Collegio docenti autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite, verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. In particolare, resta fermo che, per i dottorandi con borsa, le attività retribuite devono



essere limitate a quelle riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato; per i dottorandi senza borsa va in ogni caso valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio.

I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare e svolgere tutte le attività previste, di presentare le relazioni orali o scritte richieste e di adempiere a quant'altro sia stabilito dal Collegio dei Docenti del dottorato.

I destinatari di borse di studio finanziate ai sensi del D.M. 629/2024 e del D.M. 630/2024 sono altresì tenuti a osservare i seguenti obblighi:

- a) per le borse D.M. 630/2024 (art. 7): trascorrere un periodo di studio e ricerca, anche non continuativo nell'arco del triennio, in impresa, da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi, e all'estero da un minimo sei (6) mesi al periodo massimo previsto all'art. 9, comma 3, del D.M. n. 226/2021;
- b) per le borse D.M. 629/2024 transizioni digitali e ambientali (art. 7): trascorrere un periodo di studio e ricerca, anche non continuativo nell'arco del triennio, in impresa o centro di ricerca, da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi, e all'estero da un minimo sei (6) mesi al periodo massimo previsto all'art. 9, comma 3, del D.M. n. 226/2021;
- c) per le borse D.M. 629/2024 PNRR Ricerca (art. 8): trascorrere un periodo di studio e ricerca all'estero, anche non continuativo nell'arco del triennio, da un minimo sei (6) mesi fino al periodo massimo previsto all'art. 9, comma 3, del D.M. n. 226/2021;
- d) per le borse D.M. 629/2024 PNRR Pubblica Amministrazione (art. 9): trascorrere un periodo di studio e ricerca, anche non continuativo nell'arco del triennio, presso una Pubbliche Amministrazioni o un'impresa o un centro di ricerca, da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi, e all'estero da un minimo sei (6) mesi al periodo massimo previsto all'art. 9, comma 3, del D.M. n. 226/2021;
- e) per le borse per le borse D.M. 629/2024 Patrimonio Culturale (art. 10): trascorrere un periodo di studio e ricerca, anche non continuativo nell'arco del triennio, presso Pubbliche Amministrazioni, inclusi musei, istituti e istituzioni di formazione del Ministero della Cultura (es. Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali e altre Scuole di alta formazione), archivi, biblioteche, da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi, e all'estero da un minimo sei (6) mesi al periodo massimo previsto all'art. 9, comma 3, del D.M. n. 226/2021;
- d) rendicontare l'attività svolta, attraverso l'apposita piattaforma on line (<http://dottorati.mur.gov.it>), con un report semestrale, recante l'indicazione dell'impegno temporale (articolato in mesi in impresa/ente, in sede, all'estero) e una sintesi delle principali attività svolte, validati dal Coordinatore del corso di dottorato.

I periodi di studio e ricerca presso enti e all'estero, ove entrambi previsti, sono distinti e devono essere svolti presso soggetti diversi.

I destinatari di borse di studio finanziate da Partenariati estesi (PE), Centri Nazionali (CN) e Infrastrutture di Ricerca (IR) sono altresì tenuti a svolgere l'intero percorso di dottorato, formazione e ricerca, in coerenza con le tematiche e gli obiettivi oggetto dei progetti che finanziano la borsa, in collaborazione con i rispettivi referenti scientifici di Spoke e di progetto, dovranno, inoltre, rendicontare le attività di ricerca, come previsto dal percorso di dottorato e dal progetto producendo:

- una sintesi periodica delle principali attività svolte, controfirmata dal tutor e dal responsabile scientifico;
- idonea documentazione attestante l'attività svolta;
- un report recante l'indicazione dell'impegno temporale.

Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.

Entro la fine di ciascun anno di corso il Collegio dei Docenti, sulla base di una particolareggiata relazione sull'attività e le ricerche svolte da ciascun dottorando, delibera l'ammissione all'anno successivo o



propone al Rettore l'esclusione dal corso.

Al termine del corso, i dottorandi sono tenuti a presentare al Collegio dei Docenti una relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

Il Collegio dei docenti, con delibera motivata, può, altresì, in qualsiasi momento proporre al Rettore l'esclusione del dottorando dal corso.

I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui al precedente articolo 9, comma 10.

È vietata la contemporanea frequenza di altro corso di dottorato.

La contemporanea frequenza del corso di dottorato e di una Scuola di Specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai medici è incompatibile nel caso di assegnazione di borsa finanziata ai sensi del D.M. 629/2024 e del D.M. 630/2024, stante la loro qualificazione di borsa irrinunciabile (cfr D.M. 301/2022 par. 3.3 lett. E) e conseguente vietato cumulo delle stesse con il trattamento economico, altrettanto irrinunciabile, relativo al contratto di formazione specialistica dei medici.

È consentita la sospensione del corso di dottorato, su istanza dell'interessato, in caso di:

- a) astensione obbligatoria per maternità, ai sensi delle disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151. Ai dottorandi si applicano le disposizioni a tutela della maternità e paternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007;
- b) servizio civile, per un periodo massimo di un anno.

I dottorandi possono chiedere, inoltre, la sospensione del corso, per una durata massima di sei mesi, per comprovati motivi previsti dalla legge e per documentati gravi motivi di salute.

La sospensione superiore a trenta giorni per uno dei motivi sopra indicati comporta l'obbligo di recuperare per intero i periodi di interruzione dell'attività e, per i titolari di borsa di studio, la cessazione dell'erogazione della borsa stessa o di altro finanziamento equivalente per il periodo di sospensione. L'intera durata del corso di dottorato non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni e, pertanto, essa sarà protratta per un periodo corrispondente a quello dell'interruzione.

I periodi di sospensione, di cui al comma 10, ed i periodi di proroga di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del Regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di ricerca, non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

Il dottorando svolge l'attività all'estero, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, sentito il supervisore. Per i periodi complessivamente non superiori a sei mesi è sufficiente l'autorizzazione del coordinatore del corso, sentito il supervisore. In caso di frequenza congiunta del corso di dottorato e del corso di Scuola di Specializzazione di area medica, è possibile lo svolgimento di attività all'estero per un periodo equivalente alla somma dei periodi massimi consentiti.

Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

ARTICOLO 12 **(Titolo di dottore di ricerca e tesi di dottorato)**

Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.



L'Università, entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'anagrafe nazionale di cui all'articolo 14, comma 1, del D.M. 226/2021, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili, eventualmente anche fissando un limite temporale, parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale o nei casi di pubblicazioni in fase di sottomissione, ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze

L'Università, inoltre, archivia e rende consultabile in rete il testo completo della tesi di dottorato attraverso l'Archivio istituzionale ad accesso aperto e cura il deposito della tesi stessa presso le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze.

ARTICOLO 13

(Accesso, trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento)

Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, nel rispetto della vigente normativa.

I dati personali dei candidati saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (U.E.) 2016/679, del Codice in materia di protezione dei dati personali, (Decreto Legislativo n. 196/2003 integrato e modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018), nonché del Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei Dati Personali (emanato con D.R. n. 2088/2019). I dati raccolti saranno trattati ai fini del presente procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. All'interessato competono i diritti di cui agli articoli 15 – 22 del Regolamento UE.

Il capo dell'Ufficio Dottorato e Borse di Studio dell'Università degli Studi di Napoli Federico II è responsabile di ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia di competenza della commissione giudicatrice.

ARTICOLO 14

(Pubblicità degli atti del concorso)

Il presente bando di concorso viene pubblicizzato in via telematica nei siti di Ateneo, europeo *Euraxess* e del MUR, tutti gli atti ad esso collegati saranno resi pubblici, esclusivamente, mediante pubblicazione informatica all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, presente nel sito web di Ateneo all'indirizzo www.unina.it.

La pubblicazione informatica all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.

La durata di affissione del presente bando è stabilita in 90 giorni, quella degli atti ad esso collegati in 15 giorni.

ARTICOLO 15

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di ricerca ed alle norme contenute nel D.M. n. 226/2021.

IL RETTORE
Matteo Lorito

*Area Didattica e Servizi agli Studenti
Il Dirigente Dott. Maurizio Tafuto
Unità organizzativa responsabile del
procedimento:
Ufficio Dottorato e Borse di Studio
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio Dott.ssa Concetta Bernardo*